



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N 46/19 DEL 13.10.2009

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la scrapie degli ovicapri. Indennizzi per la perdita di reddito. Anni 2008-2012.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009 sono stati effettuati, per disposizione dell'autorità sanitaria, numerosi abbattimenti selettivi per il controllo della scrapie.

Dai dati forniti dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale risulta che le aziende sede di focolaio di scrapie nel 2008 siano state 33 per un totale di 6061 capi abbattuti, mentre nei primi mesi del 2009 le aziende interessate sono state 6 con 1360 capi abbattuti.

L'Assessore fa presente che la scrapie è una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale della pecora e della capra ed è compresa nel gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST), la cui diagnosi non è possibile nell'animale in vita, perché non esiste alcun test in grado di rilevarla, ma si può solo sospettare esaminando i sintomi clinici. Gli esami di conferma vengono effettuati post-mortem principalmente sul cervello o, in misura minore, sugli organi linfatici estratti dall'animale morto.

Inoltre, sebbene non siano del tutto conosciute le vie di trasmissione, è noto che l'agente della scrapie può persistere per anni nell'ambiente contaminato e la sua diffusione può avvenire sia da pecora a pecora, nello stesso gregge, sia da gregge a gregge.

La mancanza di un quadro inequivocabile sulla trasmissione della malattia determina, pertanto, che a tutt'oggi gli unici sistemi di prevenzione diretta che siano specificatamente efficaci ed applicabili siano l'abbattimento selettivo e la selezione genetica.

Attualmente, infatti, il controllo della patologia, quando si manifesta negli allevamenti, avviene con l'abbattimento selettivo dei soggetti geneticamente sensibili alla scrapie, oltreché con altri provvedimenti restrittivi previsti dal Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riguarda misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/19

DEL 13.10.2009

In particolare, l'Allegato VII del citato Regolamento (CE) n. 999/2001, regola l'introduzione di animali nelle aziende in cui si sia proceduto agli abbattimenti e alla distruzione degli animali geneticamente sensibili, e detta le caratteristiche genetiche che gli stessi devono possedere, essendo vietata l'introduzione nelle aziende di animali che non possiedono le caratteristiche genetiche previste. Tali prescrizioni generano nelle aziende sede di focolaio oggettive difficoltà connesse con il reperimento sul mercato di animali geneticamente idonei al ripopolamento.

Ciò premesso l'Assessore fa rilevare che l'Amministrazione regionale ha avviato programmi specifici, finalizzati, da un lato, al miglioramento genetico delle greggi sarde, dall'altro, al superamento dei disagi legati al ripopolamento con animali geneticamente resistenti negli allevamenti interessati dagli abbattimenti.

Tra i programmi attivati due rivestono particolare importanza e sono promossi rispettivamente dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Tali programmi sono:

- il "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009 – 2012", approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 4 del 29 aprile 2009, che estende l'obbligo di adesione al Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle EST a tutti gli allevamenti sardi;
- Il programma per la "Creazione e il mantenimento di un allevamento nucleo per la produzione di arieti omozigoti resistenti al locus PrP, da utilizzarsi prioritariamente in allevamenti focolaio" approvato con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 139/2006 dell'8 marzo 2006. Il programma è finalizzato in particolare alla produzione di arieti omozigote resistenti che verranno venduti per soddisfare le esigenze degli allevamenti sede di focolaio.

Questi programmi consentiranno nel tempo il solo uso di riproduttori resistenti in tutti gli allevamenti sardi così come previsto dal Piano regionale di eradicazione della malattia.

Pertanto, in considerazione dell'andamento epidemico del triennio 2006-2008, dove la malattia ha interessato mediamente 40/50 aziende con circa 6600 capi abbattuti per anno, e coerentemente con la durata del Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi che consentirà, da un lato, l'aumento della resistenza alla scrapie della popolazione ovina e, dall'altro, l'incremento della sorveglianza attiva, diventata obbligatoria in tutti gli allevamenti, si prevede che il numero delle aziende interessate e il numero di capi abbattuti resterà costante anche nel periodo 2009 - 2012. Infatti la riduzione dei focolai dovuta ad una maggiore resistenza alla malattia derivante dalla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/19

DEL 13.10.2009

selezione genetica, sarà compensata dalla sorveglianza attiva che permetterà di accertare più sistematicamente la presenza del morbo, con i conseguenti abbattimenti.

L'Assessore fa ora presente che in passato la Giunta regionale, con la deliberazione n. 25/34 del 3 luglio 2007, modificata con la deliberazione n. 42/16 del 24 ottobre 2007, aveva istituito, in favore delle aziende sede di focolaio di scrapie nel periodo 2004 – 2007, un aiuto finalizzato al sostegno del reddito aziendale a parziale ristoro del danno conseguente alle perdite di produzione derivanti dall'abbattimento degli animali e in considerazione delle difficoltà esistenti per il ripopolamento degli allevamenti.

L'aiuto teneva conto del valore della mancata produzione per singolo capo abbattuto, al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore, differenziato a seconda che si trattasse di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

L'Assessore ritiene quindi che anche gli allevatori titolari di aziende dove sono state accertate positività alla scrapie nel 2008 e nei primi mesi del 2009, possano beneficiare del medesimo aiuto a parziale compensazione delle perdite di reddito derivanti dall'abbattimento degli animali. Ritiene altresì che l'aiuto debba essere esteso a tutte le aziende che, in conseguenza dell'applicazione dei programmi di prevenzione ed eradicazione, saranno state interessate da abbattimenti nel corso dei restanti mesi del 2009 e nel periodo –dal 2010 al 2012.

A tal fine propone alla Giunta regionale di reiterare l'aiuto per le perdite di reddito alle condizioni fissate dalle deliberazioni n. 25/34 del 3 luglio 2007 e n. 42/16 del 24 ottobre 2007, fermo restando che l'attuazione sarà demandata ad ARGEA Sardegna a termini della normativa vigente.

Analogamente all'aiuto erogato ai sensi delle precitate deliberazioni, l'Assessore propone che anche per il presente intervento, l'importo del contributo concedibile per singolo capo venga fissato in:

- euro 81,53 per gli ovicaprini comuni;
- euro 94,30 per gli iscritti nel libro genealogico.

Tali importi sono stati a suo tempo determinati tenendo conto della perdita di reddito derivante dalla mancata produzione (vendita di latte e agnelli/capretti) conseguente alla morte degli animali, al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore (acquisto di foraggi e costi sanitari), differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti per la medesima finalità dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/19

DEL 13.10.2009

Nel ricordare che l'intervento sopra specificato rientra nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato, l'Assessore riferisce che l'intervento in argomento rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, il quale prevede l'esenzione dalla notifica degli stessi aiuti se attuati alle condizioni e con le modalità descritte nel Regolamento stesso.

Pertanto, evidenziando che l'aiuto previsto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore fa presente che l'aiuto non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

La spesa relativa alla corresponsione degli indennizzi per gli anni dal 2008 al 2012 è stimata complessivamente in 2.660.000 euro, di cui circa 500.000 per l'anno 2008 e 540.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012.

La copertura finanziaria dell'aiuto per gli anni 2008 e 2009, pari complessivamente ad euro 1.040.000, è assicurata dalle disponibilità del capitolo SC06.0970/C – CdR 00.06.01.07 – UPB S06.04.006 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2009 e dalle disponibilità dei corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi finanziari per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

1. di reiterare gli aiuti a parziale compensazione delle perdite di reddito derivanti dall'abbattimento degli animali previsti con le deliberazioni n. 25/34 del 3 luglio 2007 e n. 42/16 del 24 ottobre 2007 in favore degli allevatori interessati dell'epidemia di scrapie nel 2008 e nei primi mesi del 2009;
2. di estendere gli aiuti di cui al precedente punto 1 anche agli allevatori nelle cui aziende saranno eseguiti nel corso dei restanti mesi del 2009 e nel periodo dal 2010 al 2012, su disposizione dell'autorità sanitaria, abbattimenti per il controllo e l'eradicazione della malattia;
3. di fissare l'importo del contributo concedibile per singolo capo in euro 81,53 per gli ovicaprini comuni ed in euro 94,30 per gli iscritti nel libro genealogico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/19

DEL 13.10.2009

4. di demandare all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'emanazione delle direttive applicative per l'attuazione dell'aiuto.

La spesa di euro 1.040.000, relativa alla corresponsione degli indennizzi per gli anni 2008 e 2009, sarà imputata sul capitolo SC06.0970/C – CdR 00.06.01.07 – UPB S06.04.006, esercizio 2009; la spesa presunta di euro 540.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi finanziari.

L'aiuto sarà erogato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - alla quale saranno trasferite le necessarie risorse.

L'aiuto sarà attuato conformemente al Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci